

**risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013**

Sofferenze patite dalla persona sul piano relazionale, estetico ed esistenziale - Voci dell'unitario danno non patrimoniale - Integralità del risarcimento e divieto di duplicazioni risarcitorie - Considerazione di quelle sofferenze nell'ambito della personalizzazione del danno ex art. 2059 cod. civ. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013

Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013